



# Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



L. Leo

S. Baldassarre - F. Rescigno  
A. Iacovino - A. Sarais  
L. Leo - J. Ferrer Ortiz  
A. Licastro - A. Motilla de Calle

# “Omnia cur tempore”.

## Note sull’approdo all’aborto nello scenario irlandese

**Luana Leo**

*Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale, Dipartimento di Scienze giuridiche e dell’impresa, Università Lum “Giuseppe Degennaro”*

### ABSTRACT

**Il presente contributo, nel ricostruire le principali tappe del lungo e travagliato percorso volto alla regolamentazione dell’aborto in Irlanda e Irlanda del Nord, intende marcare la rilevanza dei passi compiuti in contesti compressi dall’egemonia della religione cattolica. La necessità di esalta-**

**re le due esperienze prende le mosse proprio dalla perdita di potere della Chiesa, da sempre avversiva a qualsiasi procedura o servizio lesivo del diritto alla vita del nascituro. I casi irlandese e nord-irlandese si pongono da modello rispetto a quelle realtà che risentono profondamente dell’influenza d’oltreoceano, ove il ricorso alla procedura di interruzione volontaria di gravidanza da parte delle donne risulta sempre più arduo.**

### SOMMARIO

1. Introduzione - 2. Breve ricostruzione storica - 3. Le costanti esortazioni della Corte EDU - 3.1. Il ruolo marginale dell’Unione europea - 4. Dal *referendum* ad oggi: il nuovo volto dell’Irlanda - 5. Il “riscatto” dell’Irlanda del Nord - 6. Il crollo dell’egemonia cattolica. Verso la fine di un’epoca storica? - 7. L’aspirazione alla costituzionalizzazione dell’aborto - 8. Conclusioni.

### 1. Introduzione

Come ormai noto, taluni temi accesi e complessi che interessano i corpi femminili stimolano il legislatore moderno a mettere in atto risposte repressive e punitive, ignorando le sanguinose battaglie portate avanti dalle donne per la conquista di quei diritti negati da lungo tempo. Tra i diversi nodi cruciali, l’aborto continua a essere oggetto di dibattiti, resistenze e attacchi politici ed



etici, dando prova della volontà di ripristinare vecchie concezioni patriarcali. In particolare, si ambisce a restringere le maglie delle leggi in vigore, o a impedirne l'ampliamento, nonché a intervenire sulle procedure di interruzione della gravidanza per ostacolarne l'attuazione o disincentivare le donne a farvi ricorso. Le tematiche che investono il biodiritto – tra i settori in cui scaturisce maggiormente la difficoltà di tradurre i plurimi valori costituzionali in regole certe e incontestabili – sollevano *a priori* un sospetto di parzialità nei confronti dei giudici costituzionali tenuti a sindacare l'operato del legislatore, coinvolgendoli in una “guerra dei valori” che finisce per svilire la stessa Costituzione, la sua forza integratrice e unificante<sup>1</sup>. In tale senso, si fa leva soprattutto sulla recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti<sup>2</sup> che ribalta il celebre precedente del 1973<sup>3</sup>, con il quale aveva riconosciuto – in base al XIV emen-

<sup>1</sup> M.P. IADICICCO, *L'aborto al vaglio dei giudici costituzionali in Italia e Spagna*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2012, p. 16.

<sup>2</sup> *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, n. 19-1392, 597 U.S., 2022. Sulla recente pronuncia della Corte Suprema, la dottrina è fiorente. Tra i molteplici, si veda A. DI MARTINO, “Donne, aborto e Costituzione negli Stati Uniti d'America: sviluppi dell'ultimo triennio”, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 2, 2022; S. PENASA, *People have the power! E i corpi e le biografie delle donne? I diversi livelli di rilievo della sentenza Dobbs della Corte Suprema Usa*, in *DPCE online*, 3, 2022, p. 1.609 ss.; A. CANEPA, “Considerazioni a margine della sentenza Dobbs della Corte Suprema degli Stati Uniti: c'è spazio per un dibattito non ideologico sull'aborto?”, in *Corti Supreme e Salute*, 2, 2022, p. 393 ss.; E. FALLETTI, *Dobbs v. Jackson: quando la manipolazione della Storia stravolge l'ordinamento giuridico*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2022; E. STRADELLA, *La decostituzionalizzazione del diritto all'aborto negli Stati Uniti: riflessioni a partire da Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, in *ibidem*, 3, 2022; A. SPERTI, «Dobbs» e il controverso overruling di «Roe v. Wade» sullo sfondo del confronto tra opposte visioni del rapporto tra storia e Costituzione, in *Il Foro Italiano*, IV, 2022, p. 450 ss.; V. BARSOTTI, *La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti in tema di aborto. Una lingua storia americana*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 2022, pp. 1.423-1.439; A. RIDOLFI, «Roe and Casey are overruled». *Riflessioni sulla sentenza Dobbs e sul ruolo della Corte Suprema nel sistema costituzionale statunitense*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2023; L. RONCHETTI, *La decostituzionalizzazione in chiave populista sul corpo delle donne: è la decisione Dobbs a essere “egregiously wrong from the start”*, in *ibidem*, 2, 2022; P. VERONESI, “Un affare non solo di donne”: la sentenza Dobbs v. Jackson (2022) e la Costituzione “pietrificata”, in *GenIUS*, 25 gennaio 2023. Si veda, altresì, lo *Special Issue* n. 1/2023 della rivista *BioDiritto*, a cura di L. BUSATTA, M.P. IADICICCO, B. LIBERALI, S. PENASA, M. TOMASI, intitolato *Gli Abortion Rights e il costituzionalismo contemporaneo*.

<sup>3</sup> *Roe v. Wade*, 410 US 113 (1973). Sulla predetta pronuncia, in particolare, si veda S. MANCINI, *Un affare di donne. L'aborto tra libertà eguale e controllo sociale*, Cedam, Padova, 2012; J. GREENBAUM (a cura di), *Giustizia costituzionale e diritti dell'uomo negli Stati Uniti. I giudici Warren e Burger*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 285 ss. Sul vincolo del precedente, tra i vari, si veda A. PIN, *The (In)evitability of*



damento della Costituzione federale – il diritto fondamentale e costituzionale all’aborto. A livello europeo, il caso più eclatante è quello polacco, ove una decisione del Tribunale costituzionale<sup>4</sup> limita l’aborto legale alle ipotesi di stupro, incesto o di pericolo per la salute della figura materna, costringendo le donne polacche a recarsi in altre realtà europee per interrompere la gravidanza o a rivolgersi a strutture non regolamentate mettendo in pericolo la propria vita.

Al contrario, costituisce una “speciale” eccezione l’inversione di rotta avvertita nella Repubblica d’Irlanda e nell’Irlanda del Nord, che risentono di una profonda influenza conservatrice, di matrice religiosa, specialmente cattolica. Senza negare i sostanziali passi in avanti compiuti nel contesto irlandese, il presente contributo intende comunque marcare come il dato pratico conceda un quadro da monitorare, alla luce delle intense pressioni provenienti dal fronte cattolico.

## 2. Breve ricostruzione storica

Prima di entrare nel merito dei recenti avvenimenti ritenuti decisivi nell’opera di rimozione degli ostacoli in materia di aborto, appare opportuno compiere un breve *excursus* storico, al fine di accentuare il sostanziale mutamento registratosi nel contesto irlandese, ormai distante dalle politiche conservatrici dominanti fino a pochi anni fa. È interessante rilevare come Irlanda e Irlanda del Nord abbiano intrapreso un percorso divergente rispetto a quella perseguito nel Regno Unito: l’*Offences Against the Person Act* del 1861 – che regolava uniformemente nel Regno Unito e in Irlanda la materia in esame – già a partire dal 1938 fu oggetto di una interpretazione estensiva. In particolare, la sezione 58 di tale normativa stabiliva che, salvo i casi di pericolo di vita per

*precedent*, in *The Italian Review of International and Comparative Law*, 2022, p. 1 ss.; S. BARTOLE, *Stare decisis e Corte Suprema: a proposito della successione di Ruth Bader Ginsburg*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2021, p. 192 ss.; L.H. TRIBE, M.C. DORF, *Leggere la Costituzione. Una lezione americana*, tr. it. a cura di D. Donati, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 96 ss.

<sup>4</sup> Su tale decisione, tra i plurimi, si veda E. CARUSO, M. FISICARO, *Aborto e declino democratico in Polonia: una riflessione a margine della sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020*, in *GenIUS*, 2, 2020; J. SAWICKI, *Il divieto quasi totale dell’aborto in Polonia: una disputa ideologica senza fine*, in *Nomos-Le attualità del diritto*, 2, 2022; L. LEO, *Fuori dallo “scacchiere” europeo: l’adesione polacca al modello statunitense in materia di aborto*, in *AmbienteDiritto*, 3, 2022; ID., *Gli effetti collaterali della sentenza Dobbs v. Jackson sullo scenario europeo*, in *Amministrazione in Cammino*, 2023.



la madre, la donna o qualsiasi altro soggetto che avesse aiutato quest'ultima a mettere fine alla propria gravidanza fornendo le necessarie sostanze o gli indispensabili strumenti sarebbe stato passibile di una condanna fino all'ergastolo. Con la sentenza *R. v. Bourne*<sup>5</sup>, l'ordinamento inglese compie un importante salto di qualità in termini di liberalizzazione dell'aborto, avvenuto definitivamente con l'approvazione dell'*English Abortion Act* del 1967: ove il medico reputava in pericolo non solo la vita della madre, ma la sua salute fisica e psichica, tale valutazione legittimava il ricorso all'aborto senza implicare la violazione della legge; difatti, non vi era una palese linea di demarcazione tra il pericolo per la vita e per la salute, dal momento che «life depends upon health». Oltre alle chiusure di dottrina e giurisprudenza, desta timore il fatto che l'ondata di liberalizzazione in materia di aborto verificatasi nel corso degli anni Settanta nelle principali democrazie occidentali non sia riuscita a perforare l'ordinamento irlandese. In tal senso, vi è chi tiene a sottolineare come l'approccio irlandese in ordine alla regolamentazione della procedura di interruzione della gravidanza si sia distinto volontariamente rispetto a quello consolidatosi negli Stati Uniti<sup>6</sup>. Se nello scenario americano il riconoscimento del diritto alla *privacy* era stato usato come valido *escamotage* per approdare alla liberalizzazione in materia di aborto, in quello irlandese si intese incrementare la resistenza all'espansione del diritto alla *privacy* quale fondamento del diritto di abortire<sup>7</sup>. Al contempo, l'ordinamento irlandese – in conformità alla *dissenting opinion* del caso *Roe v. Wade* – manifestava preoccupazione in merito alla possibilità di assistere a un “eccentrico” esercizio del potere legislativo, tale da reclamare una revisione costituzionale con urgenza. Sebbene la *querelle* sull'aborto risulti essere delicata

<sup>5</sup> *R. v. Bourne*, 1938. 3 All E.R. 615.

<sup>6</sup> A. BARAGGIA, «Who shall decide what rights we have when we all disagree?». *Il caso della regolamentazione dell'aborto in Irlanda e Nord-Irlanda*, in *Osservatorio AIC*, 3, 2018, p. 603 ss.

<sup>7</sup> Nello storico caso *Mc Gee v. Attorney General*, la *Supreme Court* irlandese nel 1974 aveva riconosciuto e ricavato dalla Costituzione, nel contesto di una controversia relativa all'utilizzo di contraccettivi, un diritto innominato alla *privacy*, ponendosi in perfetta linea con la nota pronuncia della *Supreme Court* del 1965, nel caso *Griswold v. Connecticut* (in tale senso, si veda R.A. POSNER, *Legal Reasoning From the Top Down and from the Bottom Up: The Question of Unenumerated Constitutional Rights*, in *University of Chicago Law Review*, 59, 1992, p. 445 ss.; G.H. REYNOLDS, *Sex, Lies and Jurisprudence: Robert Bork, Griswold and the Philosophy of Original Understanding*, in *Georgia Law Review*, 24, 1990, p. 1.062 ss).



specialmente per l'Irlanda del Nord (l'*Offences Against the Person Act* del 1861 è rimasta in vigore sino al 2019), è nella Repubblica d'Irlanda che l'interruzione volontaria di gravidanza diviene oggetto di un divieto costituzionale tramite un *referendum* che nel 1983 conduce all'inserimento dell'VIII Emendamento alla Costituzione irlandese, modificando *in toto* l'articolo 40.3.3° («lo Stato riconosce il diritto alla vita del nascituro e, con dovuto rispetto dell'eguale diritto alla vita della madre, garantisce nelle sue leggi di rispettare, e, per quanto possibile, attraverso le sue leggi di difendere e rivendicare tale diritto»), così da rendere impossibile il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza. A tale proposito, appare vitale evidenziare come la disposizione – pur potendo essere intesa nei modi più disparati – sia stata interpretata in dottrina e giurisprudenza quale divieto (quasi assoluto) di praticare l'aborto nell'ordinamento irlandese. La predetta modifica costituzionale ha innescato le accese reazioni dell'ordinamento europeo e internazionale, invocando un'accurata regolamentazione dell'aborto. Il *Protection of Life During Pregnancy Act* del 2013<sup>8</sup>, che stabilisce le condizioni nelle quali è possibile ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza nei casi di rischio per la donna, prende le mosse dalle numerose pressioni esercitate dalla giurisprudenza europea sul legislatore irlandese. Tuttavia, il suddetto intervento adottava un approccio conforme al parametro costituzionale di tipo protezionista nei confronti del bambino non concepito, riconducendo la decisione al personale medico-sanitario, ignorando dunque il diritto all'autodeterminazione o integrità psico-fisica della donna. Alla luce di ciò, il *Labour Women*, una sezione del partito laburista irlandese, si è impegnata nella definizione di una riforma costituzionale e legislativa, perseguendo il fine di riequilibrare il rapporto tra il diritto alla vita del feto e il diritto alla vita della donna, non solo nella veste di madre-gestante, ma anche come persona portatrice del diritto

<sup>8</sup> La legge individua tre grandi eccezioni che ammettono la procedura medica conducente all'aborto legale. Essa, pur abrogando le fattispecie penali delle sezioni 58 e 59 dell'*Offence Against Person Act* del 1861, non depenalizzava l'aborto. La legge del 2013, infatti, introduceva il reato di "*destruction of unborn human life*", punibile fino a quattordici anni di reclusione. In senso fortemente critico, si veda F. DE LONDRAS, *Constitutionalizing Fetal Rights: A Salutory Tale from Ireland*, in *Michigan Journal of Gender & Law*, 22, 2015, pp. 249-252.



all'autodeterminazione e integrità psico-fisica<sup>9</sup>. La proposta in esame, pur non essendo stata avanzata ufficialmente in Parlamento, ha aperto il dibattito sulla questione dell'VIII Emendamento nella nuova tornata elettorale del 2016, coinvolgendo tutte le forze politiche.

Si ritiene doveroso precisare che l'abrogazione dell'VIII Emendamento della Costituzione irlandese – in attuazione del risultato del *Referendum* costituzionale svoltosi il 25 maggio 2018 – risulta in linea non solo con le sollecitazioni europee, ma anche con la necessità di avviare un radicale cambiamento socio-culturale nel contesto irlandese, frenato dal versante conservatore; la salute sessuale costituiva una preminente fonte di allarme non solo per i due governi nazionali, ma anche per le gerarchie ecclesiastiche (anglicane e cattoliche).

### **3. Le costanti esortazioni della Corte EDU**

Come già enunciato, un ruolo cruciale sull'evoluzione della regolamentazione dell'aborto nello scenario irlandese è stato assolto dalla giurisprudenza europea, in particolare la Corte EDU<sup>10</sup>, senza trascurare il significativo apporto offerto dai vari comitati per la protezione dei diritti umani, tra cui lo *Human Rights Committee* e il *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* in seno al sistema ONU. Pertanto, chi scrive ritiene indispensabile soffermarsi sui ricorsi presentati dapprima ai giudici nazionali e in seguito sottoposti al se-

<sup>9</sup> Come ben osservato in dottrina, S. ROSSI, *Blowin' in the Wind. Referendum irlandese e legalizzazione dell'aborto*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 25 settembre 2018, «la legge irlandese sembra quindi sminuire il soggetto – la donna – che dovrebbe essere al centro della relazione di cura e sulla cui esistenza incidono le scelte attinenti alla gestione del corpo e alla riproduzione, non attribuendo alcun ruolo ai desideri o alla voce di quest'ultima». In aggiunta, T. PENNA, *Abortion rights in Irlanda: l'ardua affermazione del principio di autonomia tra diritto alla salute e morale religiosa*, in L. BUSATTA, M.P. IADICICCO, B. LIBERALI, S. PENASA, M. TOMASI (a cura di), *Gli Abortion Rights e il costituzionalismo contemporaneo*, cit., pp. 448,449, tiene a precisare che «alla base di tali interventi normativi restava ferma la morale sessuale e riproduttiva che accomunava le due parti dell'isola e che si fondava sul concetto di purezza femminile declinato in ambito sessuale (astinenza fino al matrimonio e, successivamente, sessualità volta alla sola riproduzione), riproduttiva va (filiazione esclusivamente entro il vincolo matrimoniale) e, per la Repubblica, sociopolitico (la donna pura quale simbolo dell'identità nazionale, fondata sulla superiorità morale rispetto all'Irlanda del Nord e all'Inghilterra)».

<sup>10</sup> Tuttavia, taluni ricorsi sono stati sottoposti al vaglio della Corte di Giustizia. Il caso più noto è *Society for the Protection of Unborn Children Ltd v. Grogan*, Case C-159/9, 4 ottobre 1991, ECR I- 4685.



vero vaglio della Corte di Strasburgo. Il primo *test* volto a verificare la resistenza dell'VIII Emendamento è il ricorso avanzato nel 1985 da una associazione antiabortista, la *Society for the Protection of Unborn Children* (SPUC), contro due cliniche, la *Open Door Counselling* e la *Dublin Well Woman Centre*, che fornivano consulenza in ordine alle possibilità abortive praticabili all'estero. La predetta associazione denunciava la violazione dell'VIII Emendamento nella puntuale parte in cui sanciva la protezione da parte dell'ordinamento della vita del nascituro. Il ricorso venne accolto dall'*High Court*, la quale emise un'ingiunzione diretta a proibire l'attività delle cliniche; in sede di appello, la *Supreme Court*, nell'avallare la sentenza di primo grado all'unanimità, affermava l'impossibilità di far discendere dalla Costituzione un diritto implicito a essere informati in merito ai servizi abortivi disponibili all'estero, precisandola natura *self-executing* dell'art. 40.3.3° Cost. Il successivo intervento della Corte EDU<sup>11</sup> sminuisce la credibilità delle precedenti pronunce: se da un lato si statuisce che le restrizioni in ordine la possibilità di diffondere informazioni perseguivano uno scopo legittimo – la protezione della morale – dall'altro si constata il carattere fin troppo ampio e sproporzionato delle restrizioni in relazione al fine alle stesse riconosciute, condannando dunque l'Irlanda per violazione dell'art. 10 CEDU.

Tuttavia, la decisione più rilevante è quella emessa nel 2010: oltre a prece dere il *Protection of Life During Pregnancy Act* del 2013 avente lo specifico obiettivo di rispondere alla parziale condanna della Corte EDU data la presenza di un quadro normativo frammentato in materia di aborto, il caso *A. B. and C. v. Ireland*<sup>12</sup> aveva sollevato cospicue aspettative, possedendo tutti i presupposti

<sup>11</sup> *Open Door Counselling Ltd and Dublin Well Women Centre Ltd and others v. Ireland*, Application n. 14234/88. Sulla pronuncia della Corte EDU, si veda A. THOMPSON, *International protection of Women's Rights: An Analysis of Open Door Counseling Ltd. And Dublin Well Women Center v. Ireland*, in *Boston Univ Int Law J.*, 12, 1994, p. 371 ss. Per un'accesa critica sulle argomentazioni della Corte di Strasburgo, si veda R. BYRNE, W. BINCHY, *Annual Review of Irish Law*, Round Hall Press, Dublin, 1992, p. 189 ss.

<sup>12</sup> Corte EDU, Grande Camera, 16 dicembre 2010, ric. n. 25579/05, *A, B e C c. Irlanda*. Per un commento alla sentenza, tra le tante voci, si veda S. DONNELLY, *A, B, and C, v Ireland: will the European Court of Human Rights address Ireland's restrictive abortion laws?*, in *Medico Legal Journal of Ireland*, vol. 16, 1, 2010, pp. 16-20; D. TEGA, *Corte europea dei diritti: l'aborto tra margine di apprezzamento statale e consenso esterno nel caso A, B e C contro Irlanda*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2 marzo 2011.

per diventare una nuova *Roe v. Wade* in versione europea<sup>13</sup>. La celebre vicenda trae origine dal ricorso sollevato da tre donne irlandesi recatesi all'estero per accedere all'aborto, adducendo la sussistenza di problemi di salute. Deludendo le previsioni, i giudici europei adottano un atteggiamento di cautela, tracciando una precisa distinzione – ai fini delle cause di interruzione della gravidanza – tra ragioni mediche per il benessere psico-fisico della madre e circostanze di serio rischio di salute e della vita della gestante. La Corte di Strasburgo traspone le vicende A e B nella prima tipologia di ragioni, escludendo una violazione del regime convenzionale, poiché l'ipotetica definizione della disciplina e dei casi dell'aborto rientrano nel margine di apprezzamento dello Stato. Al contrario, la stessa colloca l'ultima vicenda nella seconda tipologia di cause, condannando la Repubblica d'Irlanda per violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto lo Stato non aveva ancora provveduto ad adottare le misure legislative opportune per chiarire e definire le circostanze di serio rischio entro le quali chiedere l'aborto in Irlanda.

Tale intervento non è riuscito a “spegnere” il dibattito nello scenario irlandese. Quel che desta forte timore – a giudizio di chi scrive – non è solo il “coraggio” di disattendere le accurate valutazioni dei giudici europei, quanto invece la volontà di continuare a negare che una riflessione sull'aborto prescindere dalla valutazione dei diritti umani fondamentali dei soggetti implicati. Come osservato in dottrina, «abortion evolved from placement within criminal or penal codes, to placement within health or public health legislation, and eventually to submergence within laws serving goals of human rights, social justice, and the individual dignity of control over one's own body»<sup>14</sup>. In Irlanda, “teatro” di morti precoci, le gestanti si sono viste declinare le richieste di interruzione volontaria di gravidanza da parte del personale medico, anche a seguito della parziale condanna del 2010. Tra tutte, è noto il caso di Savita Halappanavar, una donna incinta di diciassette settimane, giunta in ospedale con minacce di aborto spontaneo; la donna, affetta da setticemia non diagnosticata, è morta nell'arco di qualche settimana.

<sup>13</sup> L. VIOLINI, *Temi e problemi di diritto pubblico*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014, p. 195.

<sup>14</sup> Così, R.J. COOK, B.M. DICKENS, *Human rights dynamic of abortion law reform*, in *Human Rights Quarterly*, 2003, p. 1 ss.



### 3.1. Il ruolo marginale dell'Unione Europea

Sino ai tempi recenti, quella irlandese – tra le più devote alla fede cattolica – rappresentava una realtà isolata nello scacchiere europeo per la sua inamovibile posizione in materia di aborto. Sebbene ancora oggi tale tema sia considerato un *tabù*, in passato la libertà di scelta e il libero accesso all'interruzione di gravidanza sono state intese come un diritto acquisito dalle donne in varie parti del mondo, anche nel Vecchio Continente. Pertanto, appare ragionevole prestare attenzione al ruolo assunto dalle Istituzioni europee rispetto al vorticoso dibattito irlandese sull'aborto, in via preventiva al *referendum* costituzionale del 2018.

È opportuno partire dal presupposto che l'azione dell'Unione Europea – pur ispirata da valide e proficue intenzioni – non riesce sempre a essere decisiva e a influire sulle singole legislazioni nazionali, in quanto il suo mandato «resta in gran parte confinato nel fornire indicazioni e proporre buone pratiche per armonizzare i diversi scenari»<sup>15</sup>. All'indomani della decisione della Corte di Strasburgo del 2010, il Parlamento europeo non ha mancato di esprimere le sue forti preoccupazioni circa la necessità di rimuovere tutti gli ostacoli che continuavano a impedire alla donna di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza nelle realtà più ostili e conservatrici, tra cui quella irlandese. Con il rapporto annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione (2010-2011) approvato nel dicembre 2012, si chiedeva urgentemente agli Stati di non circoscrivere in nessun modo l'accesso alle pratiche abortive<sup>16</sup>, sollevando timori in ordine ai vincoli ancora sussistenti in taluni Paesi rispetto alla salute riproduttiva. Al contempo, lo stesso Parlamento europeo si è rivelato protagonista di una serie di interventi restrittivi e contrari: in particolare, nel dicembre 2013 è stato respinto il “Rapporto Estrela” sul diritto alla salute sessuale e riproduttiva sottoposto dalla Commissione per i diritti delle donne e la parità di genere, sollecitando così i Paesi più intransigenti a proseguire la linea seguita sino a quel momento.

<sup>15</sup> Così, A. DEL RE, L. PERINI, *I diritti riproduttivi in questione. I perché di un percorso di riflessione*, in *AG About Gender*, vol. 3, 5, p. 2.

<sup>16</sup> È doveroso segnalare che nel 2002 il Parlamento Europeo si era pronunciato a favore dell'aborto legale, sicuro e accessibile a tutte le donne nell'intento di salvaguardare la loro salute e i loro diritti in materia di riproduzione.



In concreto, i tentativi europei volti a costruire una politica comune in materia sono tristemente falliti; a ciò deve aggiungersi la perdita di preziose occasioni, da parte delle Istituzioni europee, per pronunciarsi sulla tragica condizione vissuta dalle madri gestanti in Irlanda. In particolare, all'epoca della proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, divenuta giuridicamente vincolante solo con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona<sup>17</sup>, si accese un dibattito in Francia e Irlanda sull'art. 2 della stessa dedicato al "Diritto alla vita"<sup>18</sup>, per opposte ragioni: se nella prima si temeva che la Carta potesse condurre al divieto dell'aborto, nella seconda invece insorgeva intensa apprensione circa la sua legalizzazione. Sebbene entrambe le interpretazioni indicate risultino errate, si deve considerare l'omesso intervento delle Istituzioni europee teso a precisare se il nascituro fruisca o meno della protezione dell'art. 2, par. 1, CEDU<sup>19</sup>. Al fine di giustificare tale silenzio, vi è chi ricorda che l'art. 2 – come tutte le disposizioni della Carta – si rivolge solo alle Istituzioni dell'UE e agli Stati membri «esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione» (art. 51, par. 1), senza introdurre «competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione» (art. 6, par. 1, co. 2, TUE); dato che l'aborto rientra nell'ambito esclusivo del diritto interno, l'UE non possiede alcuna competenza al riguardo, né in forza dei trattati precedenti, né in forza dei trattati attualmente in vigore<sup>20</sup>.

Appare legittimo chiedersi se una presa di posizione delle Istituzioni europee circa la regolamentazione dell'aborto in Irlanda avrebbe potuto produrre effetti favorevoli, nonché anticipare il *referendum* costituzionale del 2018. È certamente complicato concedere una precisa risposta al predetto quesito, soprattutto per via degli intrecci religiosi che attanagliano da sempre il contesto irlandese. Tuttavia, in presenza di diverse e contrapposte opinioni su cosa sia eticamente opportuno o accettabile, lasciare immutata la situazione significa

<sup>17</sup> Si ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), in Italia anche nota come Carta di Nizza, è stata solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione.

<sup>18</sup> Ai sensi dell'art. 2, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE: «Ogni individuo ha diritto alla vita».

<sup>19</sup> Ai sensi dell'art. 2, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge».

<sup>20</sup> J.C. PIRIS, *Il Trattato di Lisbona*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 182.



accettare la sopraffazione del più forte sulle categorie più vulnerabili. Come ben osservato in dottrina, una prospettiva del genere non risulta aderente a quell'idea di "società democratica" delineata in tempi lontani dalla stessa giurisprudenza europea, ossia «una società caratterizzata proprio dal pluralismo, nonché governata dalla tolleranza e da uno spirito di apertura che non si accontenti dell'assoluta preminenza dei sentimenti morali della maggioranza, ma ricerchi piuttosto un giusto equilibrio, a garanzia di chi si trovi in una posizione minoritaria»<sup>21</sup>.

#### 4. Dal referendum ad oggi: la rinascita dell'Irlanda

Dopo secoli di egemonia cattolica, l'Irlanda è stata chiamata ad affrontare una prova ostile, parte integrante di un percorso mirante al cambiamento radicale del Paese, avviatosi già nel 2015 con il *referendum* costituzionale sull'introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso<sup>22</sup>, compiendo così un passo importante sul versante dei diritti civili, dato che sino al 1993 l'omosessualità era considerata un reato nello scenario irlandese<sup>23</sup>. Come anticipato, il 25 maggio 2018, il popolo si è espresso a favore dell'abrogazione dell'VIII Emendamento della Costituzione irlandese del 1937, rinviando al legislatore la disciplina inerente all'interruzione di gravidanza. A tale Emendamento erano

<sup>21</sup> Così, L. POLI, *Aborto e diritti umani fondamentali: Corte europea dei diritti umani e treaty bodies a confronto*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1, 2017, p. 212, riprende il caso *Handyside c. Regno Unito*.

<sup>22</sup> Il 29 agosto 2015, con una partecipazione popolare del 60,52% e una maggioranza di voti favorevoli pari al 62,07 %, l'emendamento costituzionale per la modifica dell'art. 41 Cost. da parte del *Dáil Éireann* è divenuto realtà; il testo di tale disposizione oggi prevede che «*marriage may be contracted in accordance with law by two persons without distinction as to their sex*». Tuttavia, un primo passo era stato attuato con l'approvazione del *Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act*, che aveva introdotto una serie di diritti e doveri per le coppie formate da persone dello stesso sesso. Come ammesso da M. DI BARI, *Democrazia diretta e diritti delle persone Lgbt. Una prospettiva comparata*, in *GenIUS*, 1, 2020, p. 10, tale Costituzione non avrebbe necessitato di alcuna novella dato che l'art. 41 Cost. anche nella sua formulazione originale si presentava in modo neutro rispetto al sesso dei coniugi. Ciò nonostante, l'interpretazione fornita è sempre stata limitata a una visione tradizionalista del modello matrimoniale.

<sup>23</sup> Si fa riferimento alle sezioni 61 e 62 dell'*Offences Against the Person Act* del 1861 e alla sezione 11 del *Criminal Law (Amendment) Act* del 1885. A ciò deve aggiungersi che nel pensiero dei giudici costituzionali l'omosessualità era identificata quale "malattia contagiosa" (Corte Suprema Irlandese, *Norris v. Attorney General*, 22 Aprile 1983).

collegati il XIII e il XIV, che sancivano rispettivamente il diritto della gestante a spostarsi dall'Irlanda in un altro Paese per accedere all'aborto e a conseguire idonee informazioni sulle realtà europee in cui la procedura fosse legale. I tre Emendamenti abrogati sono stati sostituiti con il XXXVI Emendamento, per il quale «*provision may be made by law for the regulation of termination of pregnancy*». Il successo dell'esito del 25 settembre 2018 è imputato alla convergenza tra la *leadership* politica del Paese e una massiccia mobilitazione della società civile: l'impegno del Governo guidato dal *Premier Varadkar* è stato quello di coinvolgere il corpo elettorale su questioni di politica sociale, risolvendo un problema da tempo sospeso nella realtà irlandese<sup>24</sup>. In tale senso, la decisione di indire il *referendum* attraverso la presentazione del trentaseiesimo progetto di revisione costituzionale si poneva da risposta alle innumerevoli istanze avanzate proprio dagli irlandesi<sup>25</sup>. L'istituzione di un'Assemblea di cittadini – presieduta da un giudice della Corte Suprema e composta da cento membri, il cui preciso compito era quello di esaminare i profili medici, legali ed etici sull'aborto – rende conferma della necessità di abolire il VIII Emendamento, nonchè di approvare in tempi ristretti una legge che permettesse l'interruzione volontaria di gravidanza fino alla dodicesima settimana. Il Governo – ottenuto il parere dell'Assemblea – ha istituito un Comitato parlamentare interpartitico formato da ventuno membri, tenuto ad ascoltare il parere di esperti in ambito legale e medico; dalla relazione elaborata si coglie l'urgenza di rimuovere la sottosezione dell'art. 40.3 della stessa Costituzione.

Il tratto innovativo della recente campagna referendaria – rispetto a quella del 1983 – è rappresentato dal continuo “botta e risposta”, da parte delle componenti politiche, sui *social network*. Oltre a costituire «una porta di accesso privilegiata»<sup>26</sup> ai diritti fondamentali, le piattaforme digitali rappresentano anche uno strumento efficace per accentuare l'importanza dell'esercizio di taluni

<sup>24</sup> G. LAVAGNA, *Europee: nell'«Isola di Smeraldo» trionfano i Verdi*, in B. CARAVITA (a cura di), *Le elezioni del Parlamento europeo del 2019*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 367.

<sup>25</sup> È stato in grado di acquisire ampio consenso il Movimento *Abortion Rights Campaign* che, in occasione dell'organizzazione annuale della “Marcia per la Scelta”, chiedeva un nuovo *referendum* volto a mutare la normativa vigente.

<sup>26</sup> Così, E. CELESTE, S. ROSSA, *A colpi di tweet: social network, pubblica amministrazione e politica*, in *Istituzioni del Federalismo*, 2020, 1, p. 126.



diritti (tra cui il diritto all'aborto). In tale circostanza, però, i due "titani" della Rete sono intervenuti per limitare il dibattito *online*, al fine di evitare di essere accusati di manipolazione; tale decisione – pur essendo stata oggetto di critiche – sembra prendere le mosse dalla volontà di creare una condizione paritaria tra le parti in gioco. Altro aspetto rilevante della campagna referendaria irlandese risiede nella notevole influenza esercitata non solo dai numerosi gruppi *pro-choice*, ma dalle stesse donne scese in campo per raccontare le loro storie, accantonando il senso di vergogna.

Giunti a tale punto, appare preminente interrogarsi sugli insegnamenti lasciati dalla peculiare esperienza irlandese, protagonista di una graduale transizione in materia di aborto, materia che da sempre pone gli ordinamenti di fronte a una serie di conflitti che «intrecciano i riflessi di alcuni dei maggiori problemi della filosofia, della morale, della politica, del diritto»<sup>27</sup>. In primo luogo, il processo di legalizzazione dell'aborto è caratterizzato da un'inaspettata interazione dialettica tra i poteri e tra essi e le istanze sociali: come affermato in dottrina «l'arena del confronto politico non è stata compressa e tacitata dall'intervento delle corti che, sebbene non abbiano rinunciato alla loro ampia attività interpretativa (e talvolta creativa), hanno lasciato spazio all'intervento del legislatore nel colmare le lacune e le incertezze insite in un bilanciamento costituzionalizzato tra diritti fondamentali, come nel caso dell'art. 40.3.3. della Costituzione irlandese»<sup>28</sup>. Sotto tale profilo, si amplifica nettamente la distanza tra l'esperienza in commento e quella statunitense, ove la contrapposizione tra la *Supreme Court* e i legislatori degli Stati non solo conduce a una disarticolazione dell'assetto istituzionale di divisione dei poteri, ma anche a una profonda crisi di legittimazione della *SCOTUS*, nonché a «una sua perdita di credibilità di fronte alle istituzioni politiche e ai cittadini che non si riconoscono nelle sue decisioni»<sup>29</sup>. Dopo il caso *Dred Scott*<sup>30</sup>, la stessa sembrava avere preso atto della necessità di evitare pronunce in radicale contrasto con il sentimento collettivo,

<sup>27</sup> Così, G. BOGNETTI, *Aborto (voce)*, in *Enc. Trecc.*, 1991, p. 7.

<sup>28</sup> Così, A. BARAGGIA, *La regolamentazione dell'aborto in Irlanda: quale lezione per le democrazie polarizzate?*, in *Nomos-Le attualità del diritto*, 2, 2022, pp. 15,16.

<sup>29</sup> Così, C. CARUSO, *Originalismo e politicità della Corte suprema degli Stati Uniti*, in *Lettera AIC*, luglio 2022.

<sup>30</sup> *Dred Scott v. Sandford*, 60 U.S. 393 (1856).



manifestando estrema cautela. Nel giugno 2022, invece, i giudici costituzionali ignorano l'opinione della maggioranza degli americani – favorevoli al diritto costituzionalmente garantito all'aborto – «*facendosene addirittura un vanto*»<sup>31</sup>. In secondo luogo, si giunge a una sostanziale conferma divenuta ormai nota distintiva dell'ordinamento irlandese, ossia la sua tendenza a deferire questioni sensibili e travagliate dal Parlamento al voto popolare; ciò determina «un patente effetto di “over-constitutionalization” e di spostamento dell'asse decisionale dalla deliberazione parlamentare alla consultazione popolare, nonché un singolare caso di abdicazione della funzione della legge primaria in favore di una “litigation” costituzionale»<sup>32</sup>.

Lo straordinario risultato del 25 maggio 2018, che segna un “punto di rottura” con il passato, traccia la via per l'approvazione di una legge sull'aborto: l'*Health (Regulation of Termination of Pregnancy) Act 2018* regola l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza consentendola, entro la dodicesima settimana, anche in caso di rischio per la salute della gestante, nonché in presenza di gravi problemi di salute del feto, che non ne permettano la sopravvivenza oltre i ventotto giorni dalla nascita. Senza mettere in discussione la valenza della suddetta riforma, vi è la consapevolezza che il riconoscimento formale del diritto all'aborto in Irlanda non si sia tradotto in una effettiva funzionalità della procedura di interruzione volontaria della gravidanza<sup>33</sup>. La medesima normativa presenta evidenti criticità, a partire dalla scelta del legislatore di dare precedenza ai casi limite di accesso all'aborto in fase avanzata di gestazione alla possibilità per la donna di richiedere il trattamento sanitario in mancanza di rischi imminenti per la sua salute o vita.

## 5. Il “riscatto” dell'Irlanda del Nord

come già enunciato, sino a pochi anni fa, l'aborto costituiva un problema cruciale specialmente per l'Irlanda del Nord, essendone consentito l'accesso solo

<sup>31</sup> Così, E. GRANDE, *Dobbs e le allarmanti implicazioni di un overruling politico in tema di aborto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2022, p. 86.

<sup>32</sup> Così, N. PALAZZO, M. TOMASI, *Il referendum in materia di diritti delle coppie omosessuali: minoranze e vox populi*, in *GenIUS*, 1, 2016, p. 96.

<sup>33</sup> Sul punto, si veda T. PENNA, *Abortion rights in Irlanda: l'ardua affermazione del principio di autonomia tra diritto alla salute e morale religiosa*, cit., p. 456.



in presenza di un pericolo di vita per la madre o per la sua salute fisica o mentale, in virtù di quanto statuito dal combinato disposto degli artt. 58 e 59 dell'*Offense against the Person Act* 1891 e degli artt. 25 e 26 del *Criminal Justice Act (Northern Ireland)* 1945. A fronte di ciò, l'interruzione volontaria di gravidanza era negata anche nei casi più drammatici, come stupro, incesto e malformazioni gravi del feto. Nel contesto nord-irlandese – al pari di quanto accaduto nella Repubblica – si sono innescate talune situazioni politico-istituzionali volte all'abbandono del regime vigente di regolamentazione dell'aborto, anche per merito della visibilità acquisita dai movimenti pro-aborto nel corso della campagna referendaria del 2018. Lo storico risultato del *referendum* costituzionale è stato letto anche in tale scenario come una occasione irripetibile per prendere posizione su una questione ritenuta particolarmente sensibile, ma per i seguenti motivi: da un lato, l'aborto riprende le divisioni di matrice religiosa che percorrono e segnano in maniera tragica la storia del Paese; dall'altro, si deve tenere conto che trattandosi di una materia devoluta all'Assemblea di Stormont, qualsiasi tipo di intervento (giudiziale o legislativo) avrebbe rischiato seriamente di indebolire gli equilibri con il Regno Unito, di per sé instabili<sup>34</sup>. Al contempo, il "trionfo" del 25 maggio 2018 ha rappresentato l'occasione perfetta per avviare un proficuo discorso sulla volontà di essere madri e su quella di non esserlo, poiché la depenalizzazione dell'aborto è intimamente legata alla sfera morale.

Un'interessante indagine condotta nel 2018 dalla *United Nations Conventions on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*<sup>35</sup> sollecita un numero esiguo di parlamentari nord-irlandesi ad ammettere il superamento dell'attuale regolamentazione, nonché a richiedere – in un lasso di tempo circoscritto – la sua armonizzazione con la disciplina vigente nel Regno Unito. Dall'indagine del 2018 emerge la grave e reiterata violazione della Convenzione – in materia di aborto – da parte dell'Irlanda del Nord. Tuttavia, la riapertura-

<sup>34</sup> A. BARAGGIA, «Who shall decide what rights we have when we all disagree?». *Il caso della regolamentazione dell'aborto in Irlanda e Nord-Irlanda*, cit., p. 600.

<sup>35</sup> Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Report of the inquiry concerning the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland under article 8 of the optional protocol to the convention on the elimination of all forms of discrimination against women*, 2018.



ra del dibattito è ricondotta specialmente alla sentenza della *UK Supreme Court* del 7 giugno 2018, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della legislazione nord-irlandese con gli articoli 8 e 3 della CEDU<sup>36</sup>. La *UK Supreme Court*, pur rigettando il ricorso presentato dalla Commissione nord-irlandese per i diritti umani (NIHRC) per esclusive ragioni di natura procedurale<sup>37</sup>, riconosce l'incompatibilità della legge vigente in materia di aborto nell'Irlanda del Nord con la CEDU, e in particolare con l'art. 8, giacché «the girls and women of Northern Ireland are forbidden to do to their own bodies that which they wish to do; they are prevented from arranging their lives in the way that they want; they are denied the chance to shape their future as they desire». Il tratto distintivo della pronuncia in esame risiede – a parere di chi scrive – nel peculiare interesse manifestato verso l'effettiva volontà della popolazione irlandese, favorevole a un mutamento della normativa in vigore. Se è vero che i sondaggi non possono influire o comunque prevalere sulle scelte del legislatore, è altrettanto vero che quest'ultimo non può tralasciare l'opinione pubblica, data la sua indubbia valenza. Le suddette considerazioni inducono i giudici ad affermare che «*the present law clearly needs radical reconsideration*», lanciando un monito al legislatore, affinché consideri «whether and how to amend the law, in the light of the ongoing suffering being caused by it».

Come anche osservato in dottrina, sia le nuove dinamiche parlamentari sia la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito lasciavano presagire un repentino scivolamento dell'Irlanda del Nord nella cerchia delle realtà “conquistate” dalla liberalizzazione, su modello della Repubblica d'Irlanda<sup>38</sup>. Difatti, entro un breve lasso di tempo, è stato approvato il *Northern Ireland (Executive Formation etc) Act 2019* volto ad abrogare le sezioni 58 e 59 dell'*Offense against the Person Act 1891*, depenalizzando il ricorso all'interruzione volontaria di gra-

<sup>36</sup> *Judgment in the matter of an application by the Northern Ireland Human Rights Commission for Judicial Review(Northern Ireland) Reference by the Court of Appeal in Northern Ireland pursuant to Paragraph 33 of Schedule 10 to the Northern Ireland Act 1998 (Abortion) (Northern Ireland)*, 2018 UKSC 27, 7 Giugno 2018.

<sup>37</sup> Entrando nello specifico, la *Northern Ireland Human Rights Commission* non era legittimata ad adire la *Uk Supreme Court* in un procedimento di tipo astratto.

<sup>38</sup> A. BARAGGIA, «Who shall decide what rights we have when we all disagree?». *Il caso della regolamentazione dell'aborto in Irlanda e Nord-Irlanda*, cit., p. 600.



vidanza. Attualmente, per effetto delle *Abortion (Northern Ireland) Regulations 2020*, il ricorso all'aborto è consentito fino alle dodici settimane di gestazione in assenza di talune condizioni e fino alle ventiquattro settimane ove il proseguimento della gravidanza ponga alla gestante rischi di salute, fisica e psichica, superiori rispetto a quelli legati alla terminazione della gravidanza medesima; a ciò si accosta la mancata previsione di limiti temporali nei casi di anomalie fetali e di rischio per la vita della madre.

Tuttavia, il cambiamento epocale – innescato da meccanismi sociali – non deve tradursi in un accesso automatico all'aborto, in quanto il servizio sanitario risente delle significative diseguaglianze territoriali. L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha contribuito ad attestare la difficoltà delle donne irlandesi, non risidenti nella capitale, a ricorrere a tale procedura, attestando l'inadeguatezza del neo sistema nord-irlandese di rispondere – in maniera accurata – alle esigenze sanitarie delle interessate<sup>39</sup>.

Alla predetta criticità si accosta la persistente avversione della Chiesa cattolica ad accettare una disciplina flessibile in materia di aborto. Difatti, già all'indomani dell'approvazione del *Northern Ireland (Executive Formation etc) Act 2019*, i vescovi delle più rilevanti diocesi dell'Irlanda del Nord<sup>40</sup> esprimevano il loro disappunto sull'operato di *Westminster* in documento reso pubblico, sottolineando l'impatto devastante della legislazione «sul diritto alla vita dei bambini nel grembo materno. È fondamentale l'eguale diritto alla vita e all'amore della madre e del bambino che sta per nascere e al bene comune di ogni società, i cittadini meritano la più grande partecipazione al dibattito democratico sulla legislazione che deve regolare tale diritto». Sempre in tale circostanza, si afferma che «nessuno è obbligato, in coscienza, a cooperare con qualsiasi azione consentita dalla nuova normativa che porta, direttamente e intenzionalmente, all'uccisione del nascituro». L'appello delle autorità cattoliche è quello di garantire a tutti gli operatori sanitari «il diritto di rifiutare di partecipare a qualsiasi aspetto della fornitura di servizi abortivi, oltre che

<sup>39</sup> T. PENNA, *Abortion rights in Irlanda: l'ardua affermazione del principio di autonomia tra diritto alla salute e morale religiosa*, cit., p. 457.

<sup>40</sup> Si tratta di Eamon Martin, primate della Chiesa cattolica romana irlandese e vescovo di Armagh, Noel Trenor, vescovo di Down e Connor (Belfast), i Donal McKeown, vescovo di Derry, e Larry Duffy, vescovo di Clogher.



all'atto diretto e intenzionale dell'aborto stesso», proteggendoli altresì da «sanzioni legali, procedimenti disciplinari, discriminazioni o da qualsiasi impatto negativo dal punto di vista professionale». Altro aspetto centrale è «il richiamo all'importanza di potenziare i servizi sociali e di informare maggiormente le donne su quelli già esistenti», in quanto l'aborto potrebbe essere identificato dalla gestante «come l'unica soluzione provata dalla povertà o dalla difficoltà di prendersi cura del nascituro». È recente la rigida presa di posizione dei presuli irlandesi in ordine all'estensione della procedura di interruzione volontaria di gravidanza anche ove il nascituro risulti affetto da un grave disabilità, pur non pericoloso per la vita; si ritiene che «disporre di esseri umani non ancora nati sulla base del fatto che sono disabili è moralmente ripugnante e indifendibile [...]». Le leggi che discriminano ingiustamente le persone con disabilità sono completamente inaccettabili».

## **6. Il crollo dell'egemonia cattolica. Verso la fine di un'epoca storica?**

Le recenti rivoluzioni confermano la possibilità di condurre – gradualmente – complesse battaglie anche nelle realtà più cattoliche al mondo: lo storico risultato del *referendum* del 2018 e l'audacia del Parlamento di *Westminster* rappresentano segnali di un mutamento invocato dalla società civile nella Repubblica d'Irlanda, oppressa dall'autorità della Chiesa cattolica<sup>41</sup>. Il potere esercitato da quest'ultima sia sull'opinione pubblica sia sulle dinamiche della politica irlandese, nonché la sua capacità di far coincidere le leggi dello Stato con le proprie, hanno indotto la popolazione a prenderne le distanze; ciò spiega l'affermazione di un'autonomia ormai consolidata della società civile rispetto alle indicazioni conservatrici della Chiesa cattolica, soprattutto in materia di diritti civili. A tale riguardo, è discussa la “posizione speciale” assunta dalla predetta autorità in relazione alle tematiche eticamente sensibili.

Prima di entrare nel merito della profonda influenza cattolica sulla questione dell'aborto, appare doveroso precisare che la sua superiorità trova terre-

<sup>41</sup> In tale senso, G. LAVAGNA, *La crisi del rapporto tra politica e religione. Il referendum sull'aborto in Irlanda*, in *Nomos-Le attualità del diritto*, 3, 2018, osserva che «la religione, pur non cessando di essere anche essa un'istituzione, è stata posta dunque sullo stesso piano delle altre forme di organizzazione senza però avere più l'egemonia esercitata in passato e permettendo di conseguenza, l'affermarsi di istituzioni progressivamente più laiche».



no fertile nel medesimo Preambolo della Costituzione Irlandese del 1937, in cui il richiamo alla religione cattolica avviene «*nel nome della Santissima trinità, da cui deriva ogni autorità e a cui bisogna ricondurre come al loro ultimo fine, tutte le azioni degli uomini e degli Stati*» e investe il valore complessivo del dettato<sup>42</sup>. La Carta costituzionale – di cui il principale promotore e artefice è il Primo ministro cattolico Eamon de Valera – in origine riconosceva sia «la posizione speciale della Santa Chiesa Cattolica Apostolica e Romana come guardiano della fede professata dalla grande maggioranza dei cittadini», sia le Chiese anglicana, presbiteriana, metodista, le comunità ebraiche e altre confessioni religiose sussistenti al momento della sua entrata in vigore (art. 44). Colpendo l'opinione pubblica europea e soprattutto quella italiana (sensibile a tale tipo di problematica)<sup>43</sup>, il V Emendamento della Costituzione – approvato con *referendum* del 7 dicembre 1972 e tradotto in legge nel gennaio 1973 – abroga tale disposizione<sup>44</sup>, portando sullo stesso piano tutti i gruppi religiosi e le Chiese; a partire da tale momento, l'Irlanda è collocata nella cerchia dei Paesi separatisti, anche se in via retorica. Occorre segnalare che l'art. 44, co. 2, n. 2, Cost. – ai sensi del quale «*lo Stato garantisce di non fornire sussidi ad alcun culto religioso*» – è stato oggetto di particolare attenzione della *Supreme Court*, in ragione dell'insorgenza di talune perplessità sul suo significato. In un primo frangente, si è affermato che l'*endowment* di una religione sottintende la scelta di una religione preferita, per la quale si prevede stabilmente un trattamento economico di favore<sup>45</sup>. Vi è chi ricava dalla pronuncia la mancata applicazione del divieto costituzionale a situazioni in cui tutte le confessioni religiose siano giovate da una qualche forma di sostegno indiretto da parte dello Stato<sup>46</sup>. A distanza di un anno, la Su-

<sup>42</sup> Per un approfondimento sul tema, si veda D. DI SANZO, *Verso la «costituzione più cattolica del mondo»: l'Irlanda di Eamon De Valera, la Santa Sede e la riforma costituzionale irlandese del 1937*, in *Economia. Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali*, 2, 2014, pp. 183-212.

<sup>43</sup> Come posto in luce da L. MUSSELLI, *L'Irlanda dal confessionismo al separatismo? Note sul referendum del 7 dicembre 1972*, in *Il Politico*, vol. 38, 3, 1973, p. 591.

<sup>44</sup> Sul punto, A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni nei paesi dell'Unione Europea. Lineamenti di comparazione*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 35, afferma che «non si era sicuramente in presenza della proclamazione della religione cattolica come religione di Stato, ma era difficile vedere consacrato dalla norma [...] un principio di assoluta eguaglianza tra le diverse denominazioni».

<sup>45</sup> *Re Article 26 and the Employment Equality Bill 1996*, 1997.

<sup>46</sup> È la tesi di E. DALY, *Re-evaluating the purpose of churchstate separation in the irish constitution: the endowment clause as a protection of religious freedom and equality*, in *Judicial Studies Institute*



*preme Court* statuiva che il finanziamento delle scuole confessionali non costituisce *endowment* ai sensi dell'art. 44, co. 2, n. 2, Cost., il quale vieta l'istituzione o il riconoscimento di una Chiesa nazionale, così come il conferimento (permanente o quasi), di proprietà o redditi a una religione in quanto tale<sup>47</sup>. Sebbene il potere della Chiesa cattolica non sia mai stato formalizzato<sup>48</sup>, la sua profonda influenza è stata percepita in diverse occasioni, a partire dal *referendum* costituzionale del 1983 che introdusse l'VIII Emendamento alla Costituzione, atto a riconoscere pari diritto alla vita della gestante e del nascituro, nonché a vietare la pratica dell'aborto. Dietro la campagna di raccolta firme condotta dal gruppo extra-parlamentare *The Pro-life Amendment Campaign* – che nel 1981 aveva iniziato a sollecitare i principali partiti politici affinché fosse indetto un *referendum* volto a inserire nella Costituzione irlandese una dichiarazione esplicita dell'illegalità della procedura di interruzione volontaria della gravidanza – si rileva l'incomoda presenza dell'ala conservatrice<sup>49</sup>, in ragione dell'alto numero di adesioni ricevute che costrinse i *leader* dei maggiori partiti a prendere in considerazione la predetta proposta. A conferma di ciò si pone il notevole attivismo del conservatore Garret FitzGerald nella lotta intrapresa dal movimento antiabortista, al punto di inserire nel manifesto elettorale del suo partito politico per le imminenti elezioni generali – al contrario del *leader* del Labour Party, Frank Cluskey – un impegno formale («Fine Gael is unalterably opposed to the legalisation of abortion and in Government will initiate a referendum to guarantee the right to life of the unborn child»)<sup>50</sup>.

Preso atto dell'incidenza della Chiesa cattolica, si deve comunque tenere conto che un tema eticamente sensibile come quello dell'aborto nello scenario irlandese è stato trascurato a livello politico e legislativo, generando così «uno

*Journal*, 2, 2008, pp. 88,89.

<sup>47</sup> *Campaign to Separate Church and State v Minister for Education*, 1998. Fortemente critica è la posizione di G. WHITE, *Religion and the Irish Constitution*, in *The John Marshall Law Review*, 30, 1997, p. 735.

<sup>48</sup> Come ben sostenuto da E. DALY *Religion, Law and the Irish State*, Dublin City University, 2012, p. 5, «the infamous historical influence of Catholic thought on legislation an indirect source of legal authority».

<sup>49</sup> Sul punto, si veda L. CONNOLLY, *The Irish Women's Movement: From Revolution to Devolution*, The Lilliput Press, London, 2001, p. 163 ss.

<sup>50</sup> *Fine Gael's Manifesto*.



stato di inerzia che ha impedito una responsabile presa di posizione sull'argomento atta a trovare un bilanciamento tra i diritti in gioco ed ha onerato la giurisprudenza del ruolo di risolutore dei conflitti che, caso per caso, le venivano presentati»<sup>51</sup>. È ragionevole chiedersi se la constatata perdita di influenza delle istituzioni religiose possa compromettere le sorti del cattolicesimo in Irlanda e Irlanda del Nord. In realtà, la crisi della Chiesa cattolica sembra essere iniziata già all'epoca dei noti abusi sessuali compiuti da membri del clero sui minori soprattutto nel periodo tra il 1950 e il 1970. I discreti negoziati tra episcopato e Governo avevano prodotto un compromesso: mentre quest'ultimo accettava che l'onere maggiore dei risarcimenti fosse imputato allo Stato, la Chiesa accordava il suo consenso alla proposta governativa sull'aborto; i gruppi cattolici integralisti, però, rifiutarono tale accordo e accusarono la Chiesa di aver «barattato la morale con i soldi» e svenduto la difesa della vita in cambio di benefici politici<sup>52</sup>. È vero che il risultato referendario<sup>53</sup> e le spinte parlamentari costituiscono dei punti di non ritorno nel processo di trasformazione delle realtà esaminate; tuttavia, appare improprio sollevare dubbi sulla sopravvivenza della religione cattolica, giacché i tassi di partecipazione alle funzioni religiose, pur in flessione, restano elevati. Il passo di cambio era prevedibile: i due Paesi sono stati costretti ad adeguarsi alla nuova realtà, nonché a fare i conti «con la globalizzazione economica e sociale, con l'apertura ai nuovi mezzi di comunicazione del nuovo millennio, internet, i viaggi, gli scambi e l'irrompere dell'era virtuale»<sup>54</sup>.

## 7. L'aspirazione alla costituzionalizzazione dell'aborto

Sebbene costituisca un risultato di indiscutibile spessore, la regolamenta-

<sup>51</sup> Così, S. Rossi, *Blowin' in the Wind. Referendum irlandese e legalizzazione dell'aborto*, cit., p. 11.

<sup>52</sup> C. FLAMIGNI, *L'aborto. Storia e attualità di un problema sociale*, Il Mulino, Bologna, p. 47.

<sup>53</sup> In particolare, D. SANZO, *L'Irlanda verso il diritto all'aborto*, in *CRIC - Coordinamento Riviste Italiane di Cultura*, 7-8, 2018, p. 7, fa notare che a votare in favore della regolamentazione dell'aborto sono stati soprattutto i più giovani e le donne; la presunta lotta tra i grandi centri e la periferia rurale non si è verificata, in quanto anche nella maggior parte delle contee dell'Irlanda interna ha prevalso il «sì».

<sup>54</sup> Così, G. LAVAGNA, *La crisi del rapporto tra politica e religione. Il referendum sull'aborto in Irlanda*, cit., p. 22.



zione dell'interruzione volontaria di gravidanza non implica la chiusura della predetta questione. In generale, il dibattito intorno all'aborto non può ritenersi placato<sup>55</sup>, essendo un tema di grande conflitto politico, socio-culturale e religioso; ciò trova avvallo nell'esperienza statunitense ove lo stesso non è più riconosciuto come un diritto costituzionale. Da un confronto tra tali esperienze paradigmatiche emerge la radicale diversità dei percorsi conducenti al vigente assetto dell'aborto: partite da approcci contrapposti, nel corso del tempo esse hanno finito per convergere, ritornando poi al punto di partenza. Come visto, la sentenza *Dobbs* ha avuto una risonanza estesa in tutto il mondo, inducendo taluni Paesi europei a promuovere interventi normativi tesi a potenziare l'effettività e la tutela del diritto delle donne all'interruzione volontaria di gravidanza, ampliando la portata garantista di una normativa che già assicurava un minimo livello di protezione.

In Francia, vi è fermento in merito alla proposta di legge costituzionale – la cui prima firmataria è Mathilde Panot – approvata in prima lettura dall'Assemblea Nazionale (24 novembre 2022)<sup>56</sup> e dal Senato con peculiari modifiche (1° febbraio 2023)<sup>57</sup>, volta a inserire nel dettato costituzionale un riferimento all'interruzione volontaria di gravidanza. In particolare, nel corso dell'esame da parte del Senato è stato approvato un emendamento – presentato da Philippe Bas – integralmente sostitutivo del testo avanzato dall'Assemblea nazionale che interviene sull'art. 34 della Costituzione francese, aggiungendovi un nuovo comma («*La legge determina le condizioni in cui si esercita la libertà della donna*»).

<sup>55</sup> Secondo A. BARAGGIA, *Il complesso bilanciamento nelle leggi sull'aborto: una prospettiva comparata l'evoluzione delle conoscenze*, in *Notizie di Politeia*, vol. 35, 133, p. 15, «è ragionevole ipotizzare che nemmeno nel prossimo futuro gli ordinamenti costituzionali arrivino a pronunciare una parola definitiva in merito. Anzi scientifiche e delle tecniche riproduttive, da un lato e l'emergere di nuovi diritti dall'altro, metterà sempre di più gli ordinamenti costituzionali di fronte alla necessità di comporre nuove tensioni ultimamente irrisolvibili, svelando, forse, anche i limiti dell'esperienza giuridica di fronte alla complessità (e, forse, all'insondabilità) delle questioni che attengono all'esistenza umana».

<sup>56</sup> *Proposition de loi constitutionnelle n°34, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse*. È importante segnalare che nel testo della proposta di legge costituzionale approvato dall'Assemblea Nazionale è stato rimosso il diritto alla contraccezione, come invece previsto nella versione originale.

<sup>57</sup> La proposta di legge, modificata a fronte dell'emendamento Bas, è stata approvata con 166 voti favorevoli e 152 contrari; 23 senatori si sono astenuti o non hanno partecipato al voto.



di porre fine alla sua gravidanza»). Facendo leva sulla solennità della giurisprudenza del *Conseil constitutionnel*<sup>58</sup>, tale emendamento «si preoccupa di preservare la possibilità per il legislatore di aggiornare la disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza, come ha fatto a più riprese fin dal 1975»; esso «ha l'effetto di vietare qualsiasi possibilità di soppressione per via legislativa della libertà della donna di porre fine alla sua gravidanza, come anche di qualsiasi riforma legislativa che sortisca l'effetto di arrecare grave pregiudizio a tale libertà». Quanto ora riportato sembra rivelare la necessità di procedere a un riconoscimento formale del diritto all'aborto a livello costituzionale non solo per evitare quanto accaduto negli Stati Uniti. Data la mancanza di tensioni e pericoli imminenti nello scenario francese, tale intervento avrebbe il potere di garantire il massimo livello di tutela costituzionale al diritto all'aborto. In tale senso, una corrente di pensiero accorda alla proposta di legge «il merito di richiamare il costituzionalismo contemporaneo al suo ruolo tradizionale, garantendo una corretta limitazione dei poteri al fine di tutelare il diritto fondamentale della donna ad esercitare pienamente la propria volontà in tema di aborto»<sup>59</sup>, specialmente in un contesto storico in cui i diritti delle donne risultano sempre più oggetto di discussione<sup>60</sup>. In concreto, la Francia si presta a divenire la prima realtà a riconoscere formalmente un diritto costituzionale all'aborto, vista la mancanza di altre Costituzioni al cui interno sia esplicitamente sancito il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza.

Alla luce di ciò, appare logico chiedersi se la proposta di legge francese possa sollecitare taluni Paesi a promuovere interventi normativi simili, o se invece, essa sia destinata a rimanere un *unicum* nel panorama costituzionale contemporaneo. Sulla scia di altri ordinamenti, anche quello italiano presenta sostanziali criticità; come marcato in dottrina «l'autonomia riproduttiva delle donne non è piena dal punto di vista costituzionale ed è palese il regresso in

<sup>58</sup> Décision no 2001-446 DC du 27 juin 2001.

<sup>59</sup> Così, M. FASAN, *L'interruzione volontaria di gravidanza in Francia. Verso la definitiva costituzionalizzazione del diritto all'aborto?*, in L. BUSATTA, M.P. IADICICCO, B. LIBERALI, S. PENASA, M. TOMASI (a cura di), *Gli Abortion Rights e il costituzionalismo contemporaneo*, cit., p. 433.

<sup>60</sup> In senso critico, si veda S. HENNETTE-VAUCHEZ, D. ROMAN, S. SALMA, *Pourquoi et comment constitutionnaliser le droit à l'avortement*, in *La Revue des droits de l'homme*, 7 luglio 2022, p. 1 ss.

corso»<sup>61</sup>. A tale proposito, è preminente tenere conto che né la giurisprudenza costituzionale né il legislatore si sono mai preoccupati di qualificare l'aborto come diritto *tout court*. Con la storica sentenza n. 27/1975<sup>62</sup>, il Giudice delle Leggi ha statuito «l'obbligo del legislatore di predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire la gestazione». In seguito, la legge n. 194/1978<sup>63</sup> si è limitata a introdurre apposite misure per prevenire ed evitare l'aborto, individuando nei consultori familiari le strutture competenti ad assistere la donna in stato di gravidanza; oltre a offrire un valido contributo ai fini del superamento delle cause che potrebbero indurla all'interruzione di gravidanza (art. 2, lett. d), i consultori familiari sono chiamati a trovare le possibili soluzioni dei problemi proposti, nonché a promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, assicurandole gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto (art. 5, co. 1). Il quadro tracciato lascia trasparire una definizione di aborto come "grave questione morale", e non come "diritto"<sup>64</sup>; a ciò deve aggiungersi che il medico può rilasciare il certificato (art. 5, co. 4) solo ove il parto o la maternità comportano

<sup>61</sup> Così, L. RONCHETTI, M. D'AMICO, *Una discussione "maschile" che lascia sullo sfondo le donne e i loro diritti*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2022, p. 46.

<sup>62</sup> Corte cost., 18 febbraio 1975, n. 27. Sulla sentenza, la dottrina è vasta. Tra i vari, si veda R. ALLESSIO, *L'aborto nella prospettiva della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1975, p. 528 ss.; C. CHIOLA, *Incertezze sul parametro costituzionale sull'aborto*, in *ibidem*, 1975, p. 1.099 ss.; S. BARTOLE, *Scelte di valore più o meno implicite in una laconica sentenza sull'aborto*, in *ibidem*, 1975, p. 2.099 ss.

<sup>63</sup> Legge 22 maggio 1978, n. 194 (*"Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"*). Per un primo commento, si veda G. GALLI, V. ITALIA, F. REALMONTE, M. SPINA, C.E. TRAVERSO, *L'interruzione volontaria della gravidanza (Commento alla legge 22 maggio 1978, n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza)*, Giuffrè, Milano, 1978; C. CASINI, F. CIERI, *La nuova disciplina dell'aborto (Commento alla legge 22 maggio 1978 n. 194)*, Cedam, Padova, 1978. In aggiunta, tra gli innumerevoli, si veda G. BRUNELLI, *L'interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l'applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato)*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, vol. III, Jovene, Napoli, 2009, p. 823 ss.; S. NICCOLAI, *Una sfera pubblica piccola piccola. La sentenza 27/1975 in materia di aborto*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *"Effettività" e "seguito" delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 570 ss.

<sup>64</sup> In tale senso, G. RAZZANO, *A proposito della bozza Alito: l'aborto è «una grave questione morale» e non un diritto costituzionale*, in *Giustizia Insieme*, 24 giugno 2022, pp. 14,15.



per la donna «un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito» (art. 4). Se parlare di “diritto” è incauto<sup>65</sup>, limitarsi a definire l’aborto come una “grave questione morale” risulta – a giudizio di chi scrive – imprudente, dal momento che tale questione concerne «il valore costituzionale di una libertà femminile intesa come responsabile competenza morale della donna»<sup>66</sup>. Di ciò sembra averne preso atto invece il legislatore francese che, a differenza di quello italiano, aveva già tentato di inserire il diritto all’aborto nella Costituzione, con esiti deludenti<sup>67</sup>. È ormai evidente la volontà di rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono ancora oggi alle donne di attuare le proprie scelte procreative in assoluta libertà<sup>68</sup>, dando priorità allo stato di salute.

Ancora più complicato appare il riconoscimento formale del diritto all’aborto nelle Costituzioni degli Stati secolarmente influenzati dalla sfera religiosa, come Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord. A prescindere dal crollo dell’Istituzione cattolica, permane la vocazione confessionale della Carta costituzionale, oltre che il fedele legame tra collettività e Chiesa di Roma. In aggiunta, non deve trascurarsi un eventuale “riscatto” dello stesso fronte cattolico, anche a seguito di profonde mutazioni sociali e politiche, in nome di quell’identità nazionale tanto decantata e difesa in passato.

<sup>65</sup> In senso favorevole, T. PITCH, *Un diritto per due*, Il Saggiatore, Milano, 1998; M. MORI, *Aborto e morale. Capire un nuovo diritto*, Einaudi, Torino, 2008; M. D’AMICO, *Una discussione “maschile” che lascia sullo sfondo le donne e i loro diritti*, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, luglio 2022.

<sup>66</sup> Così, E. OLIVITO, *L’ultima parola e la prima. “Per il desiderio di chi [non] sono rimasta incinta? Per il desiderio di chi [non] sto abortendo?”*, in *Nomos-Le attualità del diritto*, 2, 2022, p. 2.

<sup>67</sup> Nel 2018, l’Assemblea nazionale aveva respinto la proposta di inserire nel preambolo della Costituzione il “diritto all’interruzione volontaria di gravidanza” e alla “contraccezione”, al fine di assicurare alle donne il “diritto a una vita senza violenza sessista e sessuale”.

<sup>68</sup> Secondo L. RONCHETTI, *Donne e corpi tra sessualità e riproduzione*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2006, «la sottrazione di una scelta individuale alle donne attraverso una norma imposta dall’ordinamento giuridico ha una sua chiara ragione di fondo: se solo il corpo della donna può procreare, cioè compiere l’insieme degli atti e dei processi che consentono di trasmettere la vita, la gestione del corpo della donna e del suo potere di procreare è funzionale al controllo sulla società che si riproduce attraverso il corpo femminile».



## 8. Conclusioni

I mutamenti avutesi negli scenari analizzati celano una “rivoluzione interna”; il mito della Chiesa cattolica, considerata da sempre una suprema autorità morale e politica, è andato gradualmente sfaldandosi<sup>69</sup> a seguito dell'emersione pubblica sia dei casi di abuso, sia del loro occultamento sistemico da parte della gerarchia ecclesiastica. Spinti anche dalle costanti pressioni della giurisprudenza europea, i legislatori si sono resi singolari interpreti delle esigenze dell'ultimo ventennio, trasformando realtà prettamente rurali e povere in società fiorenti e progredite; come constatato in dottrina, tali esperienze sembrano richiamare quel processo di trasformazione innescatosi in Italia verso la fine degli anni sessanta per effetto dell'avvio di un percorso di cambiamento e di riforme sul piano dei diritti civili e sociali, conducente – mediante il processo di secolarizzazione – alla progressiva “autonomizzazione delle Istituzioni”<sup>70</sup>. In tale senso, si giunge a una prospettiva contraria rispetto a quella tracciata da Desmond Wilson – un sacerdote cattolico attivatosi fortemente nel movimento per i diritti civili sino ai tempi più recenti – secondo il quale la Chiesa cattolica, in relazione alla violazione dei diritti umani, aveva palesato «lo stesso atteggiamento tenuto dalla gerarchia ecclesiastica nei Paesi dittatoriali: quello di sostenere con il silenzio le azioni del Governo»<sup>71</sup>. Ciò non esclude la mancanza di una catena di conflitti spigolosi legati all'aborto; il diritto intento a regolamentare «un'attività che incide sullo sviluppo di vita in divenire e, al contempo, sul destino di una vita già in essere [...] si imbatte in una sorta di “incompiuto”, in una serie di conflitti [...] irrisolvibili»<sup>72</sup>.

Si deve comunque riconoscere che le esperienze di Irlanda e Irlanda del Nord figurano – a livello europeo – come modello esemplare rispetto ad altri contesti profondamente influenzati dall'autorità cattolica ove la situazione risulta sempre più drammatica, come quella polacca. In Polonia, la Chiesa cattolica è considerata responsabile delle politiche restrittive attuate in materia di

<sup>69</sup> Con riguardo al nuovo sistema di relazioni tra Stato e Chiesa, è particolarmente interessante il lavoro di T. RIMOLDI, *Stato e Chiesa in Irlanda. 1914-2014*, Il Mulino, Bologna, 2023, p. 600 ss.

<sup>70</sup> G. LAVAGNA, *La crisi del rapporto tra politica e religione. Il referendum sull'aborto in Irlanda*, cit., p. 20.

<sup>71</sup> Così, D. WILSON, *La Chiesa dei poveri nell'Irlanda in guerra*, in *Avvenimenti*, 29, 1990, pp. 30, 31.

<sup>72</sup> Così, A. BARAGGIA, *Stati Uniti e Irlanda: la regolamentazione dell'aborto in due esperienze paradigmatiche*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 2.



aborto, anche da una cospicua parte della popolazione, come dimostrato dalla violenta irruzione nelle chiese durante la celebrazione della messa domenicale in occasione delle proteste avverso la decisione del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2022. L'influenza dei movimenti *pro-life* d'oltreoceano nello scenario polacco risale ai tempi remoti, essendo riconducibile – a giudizio di chi scrive – specialmente all'istituzione di un'organizzazione internazionale non governativa operante a Strasburgo, ossia lo *European Center for Law and Justice*, la branca europea dell'*American Center for Law and Justice*, noto avversario delle associazioni per i diritti civili, presentatosi come «un'organizzazione di ispirazione cristiana, che basa la propria azione sui valori spirituali e morali che costituiscono la comune eredità dei popoli europei e la vera fonte della libertà individuale, della libertà politica e dello Stato di diritto»<sup>73</sup>.

In via conclusiva, il XXI secolo ha conosciuto una guerra senza precedenti sul corpo delle donne e sul loro diritto all'autodeterminazione, una guerra brutale e destinata a mietere altre vittime. Dalla svolta irlandese e nord-irlandese traspare chiaramente la necessità di inquadrare l'aborto non soltanto come un oggetto da regolare giuridicamente; la suddetta questione investe il piano morale e politico, poichè la libertà acquisita con grandi sacrifici dalle donne, e in modo disuguale nel mondo, suscita ancora forti attacchi in ragione delle implicazioni simboliche che presuppone<sup>74</sup>. Il senso di “*Our body, ourselves*” – parola d'ordine delle donne coinvolte nelle lotte degli anni Settanta – trova oggi maggiore consapevolezza.

<sup>73</sup> S. MANCINI, *La Corte Suprema degli Stati Uniti e il conflitto sui diritti riproduttivi: da Roe v Wade all'approccio anti-stereotipato*, in C. MURGIA (a cura di), *Scritti in onore di Sara Volterra*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 572.

<sup>74</sup> Sul punto, si veda F. ANGELINI, *Parlare di aborto per rimettere al centro la libertà delle donne. Ripartire dal principio di autodeterminazione come responsabilità della gestante*, in L. BUSATTA, M.P. IADICICCO, B. LIBERALI, S. PENASA, M. TOMASI (a cura di), *Gli Abortion Rights e il costituzionalismo contemporaneo*, cit., p. 216.